

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 64 DEL 28/04/2022

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 91/2018 del Tribunale di Gela - Recupero spese di lite a carico del dipendente OKI SSIS.

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di Aprile presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sita in Palermo via G.B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo - contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell' 1 luglio 2020 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità il periodo transitorio, istituito con la deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n. 1501 del 06/10/2021 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021 e pluriennale 2022-2023 ;

VISTA la nota Assessoriale prot. n. 499 del 03/01/2022 con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 art. 43 allegato 4/2 e s.m.i., sino al 30/04/2022;

VISTA la sentenza n. 91/2018 resa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa R.G. n. 340/2015 promossa dal dipendente **OMISSIS**, che in accoglimento delle ragioni del Consorzio di Bonifica 5 Gela ha:

- rigettato il ricorso;
- condannato il suddetto ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'intestato Consorzio per € 2.000,00 oltre iva, cpa e spese generali 15% e così in totale € 2.918,24;

RILEVATO che non è stato adempiuto il pagamento delle superiori spese di lite al Consorzio;

DATO ATTO:

- che con consortile prot. n. 507 del 23/02/2022 l'Ente ha comunicato all'interessato la sussistenza del debito, con contestuale messa in mora e richiesto al medesimo il pagamento della somma complessiva di € 2.918,24 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela da corrispondersi entro il termine di 10 giorni avvertendo che in mancanza avrebbe proceduto ad incassare il dovuto mediante trattenuta in busta paga, e ciò al fine di evitare il recupero coattivo del credito nei termini di legge con ulteriore aggravio di spesa;

- che con nota di riscontro assunta al prot. n. 641 del 04/03/2022 il dipendente ha manifestato la volontà di adempiere, contestualmente chiedendo il pagamento mediante rateizzazione dell'importo dovuto mediante trattenuta in busta paga nell'importo proposto di € 81,07 mensili in 36 rate e successivamente con nota assunta al prot. n. 1150 del 22/04/2022, in 24 rate mensili;

VISTO il sottostante piano di rateizzazione predisposto dalla Ragioneria con ratei mensili di importo calcolato tramite trattenute stipendiali nei limiti di un quinto e senza interessi:

piano di rateizzo		
importo trattenuta mensile stipendio € 237,61 x 12 rate	+ importo rata finale € 66,92=	totale € 2.918,24

RICHIAMATA sul punto la consortile prot. n. 869 del 25/03/2022 con la quale l'Ente ha comunicato al dipendente di poter accogliere la richiesta di rateizzazione come da suddetto piano per i motivi in essa espressi;

VISTA la proposta di adozione del presente atto del Dirigente dell'Area Amministrativa acquisita agli atti;

RITENUTO necessario procedere ad incassare la somma suindicata come da consortile prot. n. 869/2022

DETERMINA

1. in esecuzione della sentenza n. 91/2018 del Tribunale di Gela, pubblicata in data 08/02/2018, di procedere nei confronti del dipendente in oggetto, al recupero per spese di lite pari all'importo complessivo di € 2.918,24, a decorrere dalla retribuzione di aprile 2022 mediante trattenute mensili in busta paga nei termini e per gli importi sotto riportati giusta consortile prot. n. 869 del 25/03/2022:

piano di rateizzo		
importo trattenuta mensile stipendio € 237,61 x 12 rate	+ importo rata finale € 66,92=	totale € 2.918,24

2. di trasmettere la presente alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E CORRETTEZZA
DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Anna Farruggia)

Anna Farruggia